

Il nuovo codice della strada

Commento alle novità introdotte dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 di attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE

Nella Gazzetta ufficiale del 30 aprile 2011 n. 99, è stato pubblicato il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, di recepimento delle direttive europee 2006/126/CE e 2009/113/CE disciplinanti la patente di guida.

L'adozione del decreto legislativo comporta la modifica di diverse disposizioni del codice della strada che entreranno in vigore a partire **dal 19 gennaio 2013**, mentre altre, tra cui quelle relative ai requisiti psico-fisici, sono già in vigore dal **15 maggio 2011**.

Il 22 dicembre del 2012, il Consiglio dei ministri ha licenziato il testo di un decreto , non ancora pubblicato, che modifica in parte il contenuto del decreto legislativo n. 59.

Il presente studio mira ad analizzare le novità introdotte, attraverso un commento analitico dei singoli articoli, allo scopo di tracciare un quadro generale dell'attuale disciplina, senza tralasciare una ricostruzione delle precedenti riforme operate sugli istituti in commento.

Art. 1**Modifiche all'articolo 47 del Codice della strada, in materia di classificazione dei veicoli**

L'art. 47 del codice della strada contiene la classifica dei veicoli secondo la duplice classificazione, nazionale ed europea.

In particolare vengono distinti i veicoli senza motore (a braccia, a trazione animale, velocipedi e slitte) sottoposti alla sola disciplina nazionale dai veicoli a motore, classificati secondo la normativa sia italiana che europea.

La nuova disciplina prevede nell'ambito della categoria L (ciclomotori e motoveicoli) la classificazione in sette categorie, così come prevista dalla direttiva europea 2002/24, diversamente dalla precedente previsione di sole 5 categorie.

E', inoltre, ridefinita la cilindrata dei ciclomotori e la loro velocità massima.

Con riguardo al primo aspetto, se la norma esistente fissava la cilindrata massima in 50 cc, qualunque fosse il sistema di propulsione del veicolo; nella disciplina introdotta dal decreto 59, il limite dei 50 cc riguarda i veicoli ad accensione comandata, per quelli a combustione interna o per i veicoli elettrici, invece, il limite è 4 Kw.

Per quel che attiene la velocità, la nuova norma prevede 45 km/h, anziché i precedenti 50 km/h .

Alla luce di quanto sopra, i **ciclomotori** si distinguono nelle seguenti categorie:

- L1e (ex L1) : a 2 ruote di cilindrata fino a 50 cc e velocità massima fino a 45 km/h;

-L2e (ex L2) : veicoli a 3 ruote di cilindrata fino a 50 cc (fino a 4 Kw per motore a combustione interna e per i veicoli elettrici) e velocità massima fino a 45 km/h;

- L6e (disposizione assente nel precedente articolo 47): a 4 ruote (quadriciclo leggero), con massa massima a vuoto fino a 350 Kg, con

cilindrata fino a 50 cc (fino a 4 Kw per motore a combustione interna e per i veicoli elettrici) e velocità massima fino a 45 km/h.

I **motoveicoli** si distinguono nelle seguenti categorie:

- L3e (ex L3): a 2 ruote con cilindrata superiore a 50 cc e velocità oltre i 45 Km/h;
- L4e (ex L4): a 3 ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, con cilindrata superiore a 50 cc e velocità oltre i 45 Km/h;
- L5e (ex L5): a 3 ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, con cilindrata superiore a 50 cc e velocità oltre i 45 Km/h;
- L7e: (disposizione assente nel precedente articolo 47): quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore e' inferiore o uguale a 15 kW.

Art. 2 – 3- 5-8

Modifiche agli articoli 115-116-118-120 del Codice della strada, in materia di requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione degli animali e di patente ed abilitazione professionale per la guida di veicoli a motore

Gli artt. 2 e 3 del decreto legislativo n. 59 contengono novità concernenti i requisiti per la guida dei veicoli e le nuove categorie di patenti.

Per motivi di sistematicità ne analizziamo insieme i contenuti, partendo dalla classificazione delle patenti, riportate per maggior chiarezza all'interno di una tabella.

Successivamente analizzeremo il contenuto dell'art. 116 con riferimento al certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori e ai certificati di qualificazione professionali.

Infine il nuovo sistema di patenti in vigore in Italia a partire dal 19 gennaio 2013 con indicazione della tipologia di veicolo che abilita a guidare e l'età richiesta.

AM (assente nell'attuale codice)	Ciclomotori: L1e, L2e e L6e (a 2,3,4 ruote di cilindrata fino a 50 c.c. e velocità massima fino a 45 km/h).	14 anni , solo in Italia, purché non trasportino altri 18 anni con trasportato
A1	Motocicli di cilindrata fino a 125 cc , potenza max di 11Kw ed un rapporto	16 anni , purché non trasportino

	potenza/peso non superiore a 0,1 Kw/Kg; tricicli di potenza non superiore a 15 kw.	altri 18 anni con trasportato
A2 (oggi A ad accesso limitato)	Motocicli di potenza non superiore a 35 Kw (fino al gennaio 2013 non superiore a 25 Kw) ed un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 Kw/Kg.	18 anni
A	Motocicli con o senza carrozzetta, di cilindrata superiore a 50 c.c. e velocità massima superiore a 45 km/h; tricicli di potenza superiore a 15 kw.	20 anni (sempre che il conducente sia titolare della patente A2 da almeno 2 anni); 24 se il titolare non ha la patente A2; 21 per i tricicli.
B1	Quadricicli della categoria L7e: la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore e' inferiore o uguale a 15 kW.	16 anni purché non trasportino altri; 18 anni con trasportato.
B	Autoveicoli (max 9 posti) con massa max fino a 3500 Kg, anche con rimorchio fino a 750 Kg o superiore a 750 Kg, sempre che la massa max della combinazione non superi 4250 kg. Se la massa totale della combinazione supera i 3500 kg è richiesta una prova di capacità e	18 anni

	comportamento su veicolo specifico.	
BE	Complesso di veicoli composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio o semirimorchi di massa max non superiore a 3500 kg.	18 anni
C1	Autoveicoli con massa max superiore a 3500 kg, ma inferiore a 7500 kg, per il trasporto di non più di 8 passeggeri, oltre al conducente.	18 anni
C1E	Complesso di veicoli composti da una motrice della categoria C1 e da un rimorchio o semirimorchi di massa max superiore a 750 kg, sempre che la massa max del complesso non superi 12000 Kg. Complesso di veicoli composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio o semirimorchi di massa max superiore a 3500 kg. sempre che la massa max del complesso non superi 12000 Kg.	18 anni
C	Autoveicoli con massa max superiore a 3500 kg, per il trasporto di non più di 8 passeggeri, oltre al conducente, anche con rimorchio di massa max fino a 750 kg.	21 anni
CE	Complesso di veicoli composti da una motrice della categoria C e da un rimorchio o semirimorchi di massa max superiore a 750 kg,	21 anni
D1	Autoveicoli per trasporto di non più di 16 persone (oltre il conducente) di	21 anni

	lunghezza max fino a 8 m.	
D1E	Complesso di veicoli composti da una motrice della categoria D1 e da un rimorchio di massa max superiore a 750 kg	21 anni
D	Autoveicoli per trasporto di più di 8 persone (oltre il conducente).	24 anni
DE	Complesso di veicoli composti da una motrice della categoria D e da un rimorchio di massa max superiore a 750 kg	24 anni

Art. 116: nella nuova formulazione l'art. 116 del codice della strada recepisce i contenuti relativi alla classificazione dei veicoli, così come individuata a livello europeo, e sostituisce alle voci motoveicoli e autoveicoli, la seguente classificazione: ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli.

Scompare definitivamente il riferimento al certificato di idoneità alla guida (CIG) previsto per la conduzione dei ciclomotori, che com'è noto era stato introdotto con il d.lgs. n. 9 del 2002, sostituito dalla patente di categoria AM.

Il CIG era diventato obbligatorio a partire dal 1 luglio 2004 per i minorenni, e a partire dal 1 luglio 2005 per i maggiorenni non titolari di altra patente.

Per il suo conseguimento inizialmente non erano richiesti particolari requisiti psicofisici; a partire dal DL n. 115 del 30/6/2005, ai fini del rilascio del certificato è divenuto necessario l'accertamento dei requisiti psico-fisici previsti per la patente di categoria A.

In ultimo, dalla legge 120 del 2010, era stato introdotto l'obbligo di effettuare oltre alla prova teorica, anche una prova pratica.

In ogni caso sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari del CIG.

A partire dal 19 gennaio in caso di rinnovo del CIG (per richiesta di duplicato in caso di distruzione, smarrimento o deterioramento o per rinnovo di validità) sarà rilasciata in suo luogo la patente AM. Su questa sono riportati gli eventuali provvedimenti restrittivi gravanti sul CIG, ivi compresa la decurtazione del punteggio ai sensi dell'art. 126 bis.

Il nuovo articolo 116 contiene ed armonizza le disposizioni relative alla patente di guida con quelle concernenti il certificato di abilitazione professionale (KAP) e la carta di qualificazione del conducente (CQC).

Il KAP costituisce un certificato di abilitazione professionale che permette di effettuare servizio di noleggio persone e servizio di piazza con autovetture con conducente.

Si tratta di un documento che si affianca alla patente di guida.

In origine erano previste 4 categorie: KA, KB, KC, KD

KA: legata alla vecchia patente di categoria A, alla luce del decreto n. 59 è subordinata al possesso delle categorie A1, A2, A.

KB: legato alla vecchia patente B, alla luce del decreto n. 59 è subordinata al possesso delle categorie B1 e B.

KC e KD erano inizialmente connesse con le patenti di categoria C e D. A partire dal recepimento in Italia della Carta di qualificazione del conducente, obbligatoria per il trasporto merci e persone per conto terzi, esse sono state soppresse.

Nella nuova formulazione di cui al comma 11 dell'art. 116 del codice della strada è stabilito che i conducenti titolari delle patenti di guida C1 e C, anche speciale, ovvero C1E e CE, conseguono la CQC per il trasporto di cose.

I titolari di patenti di guida di categorie D1, D1E, D, DE, conseguono la CQC per il trasporto di persone. Questa è sempre richiesta per il trasporto di scolari.

Allo stesso modo per la conduzione dei filoveicoli adibiti al trasporto di persone è richiesta la CQC in luogo della vecchia carta di qualificazione.

Resta confermato l'obbligo di conseguire le speciali abilitazioni, connesse con la specificità di alcuni trasporti professionali (vedi le merci pericolose), previste dagli accordi internazionali conclusi dall'Italia.

Il comma 15 dell'art. 116 introduce una nuova fattispecie di reato legata all'assenza di patente.

In base alla normativa attuale costituisce reato la guida senza patente e la guida con patente revocata sanzionata con l'ammenda da 2257 a 9032 euro e l'arresto fino ad un anno nel caso di reiterazione della condotta nel biennio.

Il nuovo art. 116 contempla l'ipotesi di chi conduca un veicolo senza la corrispondente patente. Diventa così reato anche guidare con una patente di categoria diversa (nel caso in cui sia richiesta una categoria superiore di patente per il veicolo di cui si è alla guida rispetto a quella posseduta).

Le modifiche contenute nel decreto correttivo, mitigano in parte la previsione originaria, riconducendo nell'illecito amministrativo la guida con patente di sottocategoria diversa. Infatti è illecito amministrativo e non reato condurre veicoli, per i quali è richiesta la patente di guida A2, con patente di categoria A1. Allo stesso modo è illecito amministrativo condurre veicoli per i quali è richiesta la patente categoria di A, con patente di categoria A1 o A2. In maniera corrispondente è soggetto alla sanzione amministrativa il titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D.

L'autorità preposta al rilascio, al rinnovo, all'aggiornamento e al duplicato delle diverse categorie di patenti è il competente ufficio del Dipartimento per trasporti, la navigazione, e i sistemi informativi e statistici.¹

¹ Il Ministero dei trasporti è stato riorganizzato a seguito del D.P.R. 3 dicembre 2008 n. 212, recante *Regolamento di riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*, e del D.P.R. 3 dicembre 2008, n. 211 recante *Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*, entrambi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2009.

Attualmente il Ministero consta di 2 Dipartimenti.

Quello per trasporti, la navigazione, e i sistemi informativi e statistici, a sua volta è articolato in

Il decreto correttivo di dicembre introduce una novità per quel che attiene le modalità pratiche di annotazione sulla patente del cambio di residenza. In particolare, l'amministrazione non procederà più all'invio del tagliando contenente il nuovo indirizzo, che sarà semplicemente riportato all'anagrafe nazionale.

Art. 4

Modifiche all'art. 117 del codice della strada, in materia di limitazioni alla guida

La norma contiene una ridefinizione dei limiti di guida per i neopatentati. In particolare, il limite di velocità previsto per i neoconducenti (nei primi 3 anni dal conseguimento della patente) titolari di patente di categoria B, è esteso anche alle categorie A2, A, e B1. Da punto di vista sanzionatorio è espressamente stabilita la sanzione pecuniaria e quella accessoria della sospensione della patente per tutte le violazioni concernenti i limiti alla guida (velocità e potenza del veicolo). L'originaria versione della norma all'art. 117 comma 5 sanzionava espressamente la sola violazione del limite di velocità di cui al comma 2.

Art. 6

Introduzione dell'art. 118-bis del codice della strada, in materia di residenza per il rilascio della patente di guida.

L'art. 118-bis introduce il concetto di residenza normale.

9 Direzioni generali, tra cui la DG della Motorizzazione (ex Dipartimento per i trasporti terrestri), divisa in 8 divisioni, delle quali la n. 5 è competente in materia amministrativa relativa a veicoli e conducenti.

A livello territoriale, sono previste le 5 Direzioni generali, che si articolano in uffici di livello **dirigenziale non** generale ed in unità organizzative di livello non dirigenziale, individuati, in relazione alle attività svolte in: Uffici Motorizzazione Civile (U.M.C.), Centri Prova Autoveicoli (C.P.A.) e Uffici Speciali Trasporti a Impianti Fissi (U.S.T.I.F.). Gli UMC, sono competenti, tra le altre cose, in materia di patenti.

Come è noto ai fini del rilascio e del rinnovo della patente di guida e delle abilitazioni professionali si ha riguardo al luogo di residenza del cittadino. Questa è definita, ai sensi dell'art. 43 comma 2 del codice civile, il luogo di dimora abituale.

Con riferimento ai cittadini di altri stati ue o dello spazio economico europeo, il legislatore elabora il concetto di residenza normale.

Il comma 2 dell'art. 118-bis, stabilisce che la dimora è abituale se il cittadino sia presente nel territorio italiano per almeno 185 giorni all'anno, per interessi professionali o personali.

La residenza normale sussiste anche qualora il cittadino pur avendo interessi professionali in altro stato ue, abbia interessi personali in Italia e vi ritorni regolarmente.

La semplice frequenza di corsi universitari e scolastici non implica trasferimento della residenza normale; è, però, equiparata alla residenza normale la qualifica di studente nel territorio nazionale per almeno 6 mesi all'anno.

La disposizione recepisce quanto stabilito dalle direttive europee e quanto sostenuto dalla giurisprudenza comunitaria che in più occasioni ha ribadito la necessità di introdurre il concetto di residenza normale, allo scopo di rendere effettivo il principio del reciproco riconoscimento delle patenti tra i cittadini dell'UE.

Tale principio può, infatti, operare in modo pieno solo se i requisiti minimi per il rilascio della patente di guida, imposti da una direttiva adottata a fini di armonizzazione, sono soddisfatti e rispettati da tutti gli Stati membri. In questo sta l'essenza stessa di questo principio. Gli Stati membri si accordano reciprocamente fiducia e riconoscono vicendevolmente le patenti di guida rilasciate dalle loro autorità, in quanto il legislatore dell'Unione ha introdotto un meccanismo che consente di assicurarsi che tutti gli Stati membri abbiano un livello minimo di prescrizioni per quanto concerne il rilascio di dette patenti.²

² Ex multibus cfr. Causa C-184/10.

Art. 9-10**Modifica degli artt. 121 e 122 del codice della strada, in materia di
esame di idoneità ed autoscuole**

Sono introdotti corsi di qualificazione iniziale e aggiornamento periodico per i dipendenti del Dipartimento per trasporti, la navigazione, e i sistemi informativi e statistici chiamati a svolgere la funzione di esaminatore negli esami per il rilascio delle patenti, delle abilitazioni e del certificato di idoneità professionale.

Il contenuto dei suddetti corsi sarà definito da un decreto del Ministero delle infrastrutture, nel quale saranno, altresì, specificate le condizioni necessarie per la frequenza dei suddetti corsi, dei contenuti e delle procedure di esame.

E' previsto, inoltre, un controllo sulla qualità del personale ed un aggiornamento costante e periodico, da parte del Ministero.

Con riferimento ai corsi erogabili all'interno delle autoscuole, è previsto un adeguamento e un'estensione di questi a tutte le nuove categorie di patenti introdotte dal decreto legislativo in commento.

Art. 12-13**Modifica degli artt. 125 e 126 del codice della strada, in materia di validità e durata della patente**

Dal combinato disposto degli artt. 125 e 126, come modificati dal decreto in commento, emerge una completa ridefinizione del quadro normativo relativo alla validità delle patenti, in relazione alle nuove categorie introdotte.

E' opportuno presentare l'attuale quadro normativo.

In base all'art. 125 la validità delle patenti è disciplinata nel modo che segue:

- le patenti C e D sono valide anche per la guida dei veicoli per i quali è prevista la patente di categoria B;
- le patenti A, A limitata, B, C, D sono valide anche la guida dei veicoli per i quali è previsto il certificato di idoneità alla guida.

La nuova versione dell'art. 125, titolata non più "validità" ma gradualità ed equivalenza delle patenti di guida, dispone nel seguente modo:

- la patente di qualsiasi categoria è valida per i veicoli della categoria AM;
- la patente di categoria A2 è valida anche per la categoria A1;
- la patente di categoria A è valida anche per i veicoli della categoria A1 e A2;
- la patente di categoria B è valida anche per i veicoli della categoria B1;
- la patente di categoria C è valida anche per i veicoli della categoria C1;
- la patente di categoria D è valida anche per i veicoli della categoria D1;
- la patente di categoria B è valida, sul territorio nazionale, anche per i tricicli di potenza superiore a 15 Kw, purché il titolare abbia compiuto almeno 21 anni e per i veicoli della categoria A1;

- la patente di categoria C1E, CE, D1E O DE è valida anche per i complessi dei veicoli della categoria BE;
- la patente di categoria CE e è valida anche per i veicoli della categoria DE, purché il titolare sia già in possesso della patente di categoria D;
- la patente di categoria CE e DE è valida anche per i complessi dei veicoli, della categoria C1E e D1E.

Con riferimento alle patenti speciali, di qualsiasi categoria, essa hanno valore solo per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche indicate nella patente stessa.

Per quanto riguarda i tempi della durata di validità della patente di guida, restano fermi per quanto attiene le categorie AM, A1, A2, A, B1, e BE le scadenze secondo la tabella sotto riportata:

Meno di 50 anni	Più di 50 anni	Più di 70 anni	Da 80 anni
Ogni 10 anni	Ogni 5 anni	Ogni 3 anni	Ogni 2 anni

Specifiche disposizioni sono dettate per le patenti di categoria C e D, comprese le sottocategorie.

- **categoria C1, C1E, C e CE:** sono valide per 5 anni fino a 65 anni, ovvero fino a 68 previo accertamento in Commissione medico locale.

Resta fermo il limite per cui in ogni caso gli autotreni e gli autoarticolati la cui massa a pieno carico sia superiore alle 2 t possono essere guidati fino a 65 anni, ovvero a 68 nel caso di conferma da parte della Commissione medico locale. La novità risiede nel fatto che a 65 anni di età le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di veicoli di massa complessiva inferiore alle 20 t.

- **categoria D1, D1E, D, DE:** sono valide per 5 anni, per 3 a partire da 70 anni.

Resta fermo il limite per cui in ogni caso gli autobus, gli autocarri, gli autotreni, gli autoarticolati, gli autosnodati, adibiti al trasporto di persone possono essere guidati fino a 60 anni, ovvero a 68 nel caso di

conferma da parte della Commissione medico locale. In ogni caso, però, al compimento dei 60 anni le patenti D1 e D, ovvero D1E o DE abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesta la patente B o BE. E' fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o E.

Art. 14**Modifica degli artt. 128 e 129 del codice della strada, in materia di revisione e sospensione della patente di guida**

L'art. 23 comma 6 lett. b della legge 120 del 2010 aveva inserito nell'ambito dell'art. 128 del codice della strada l'obbligo in capo ai responsabili delle unità di terapia intensiva o neurochirurgia di comunicare agli uffici del Dipartimento per trasporti, la navigazione, e i sistemi informativi e statistici i casi di coma la cui durata fosse superiore alle 48 ore.

A questa comunicazione è ricollegata, ai sensi del comma 1 bis dell'art. 125 la revisione della patente, provvedimento cui gli uffici sono tenuti, senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale in merito.

Il decreto n. 59 estende la stessa procedura alle ipotesi in cui i medici legittimati ai sensi dell'art. 119 comma 2 alla verifica dei requisiti psico-fisici, accertino, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli indicati dall'art. 119, patologie incompatibili con l'idoneità alla guida.

E' modificato, poi, l'articolo 129, comma 3, del codice, relativo alla sospensione della patente di guida. In particolare il decreto n. 59 sopprime la previsione relativa alla competenza del prefetto del luogo dove è stato commesso il fatto, per la sospensione delle patenti rilasciate da uno Stato estero.

Nel caso di patente estera, trova applicazione la nuova disciplina di cui all'art. 135 comma 5 (vedi paragrafo successivo).

Art. 15-16-17**Modifica degli artt. 135 e 136 del codice della strada, in materia di circolazione e conversione di patenti estere**

Sono state integralmente riscritte le norme riguardanti le patenti straniere, sia comunitarie che extracomunitarie.

Resta confermata la possibilità di guidare in Italia con patente estera in corso di validità a condizione che non si abbia la residenza in Italia da più di un anno e che unitamente alla patente si disponga o della sua traduzione ufficiale o di un permesso internazionale di guida.

I conducenti stranieri sono tenuti al rispetto di tutte le norme del codice della strada e agli stessi sono applicate tutte le sanzioni contemplate per i conducenti titolari di patente italiana.

La novità attiene l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione e della revoca della patente.

Come sopra ricordato ai sensi dell'art. 129 per le violazioni commesse da titolare di patente estera la sanzione della sospensione è applicata dal prefetto del luogo della commissione del fatto che provvede a trasmettere il provvedimento all'autorità straniera che ha rilasciato la patente e al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, e i sistemi informativi e statistici.

La suddetta previsione come ricordato, è stata soppressa, e a partire dal 19 gennaio 2013 troverà applicazione la nuova procedura di "interdizione alla guida" prevista dall'art. 135 comma 5 in commento.

In caso di applicazione della sospensione, l'agente accertatore procede a ritirare contestualmente la patente che è inviata entro 5 giorni al prefetto del luogo della commessa violazione, il quale nei successivi 15 adotta un provvedimento di inibizione alla guida nel territorio italiano della durata del provvedimento di sospensione.

Allo stesso modo e negli stessi termini si procede nel caso in cui dalla violazione consegua l'applicazione della revoca della patente: in tal caso il prefetto emette un provvedimento di inibizione alla guida della durata di 2 anni, ovvero di 3 anni nel caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l'uso di sostanze stupefacenti.

La stessa sanzione è applicata nel caso in cui lo straniero cui sia stato inibito guidare in Italia in luogo della sospensione della patente, circoli sul territorio.

La circolazione in caso di inibizione in luogo della revoca importa la sanzione dell'ammenda da euro 2257 a euro 9.032 e l'arresto fino ad un anno in caso di recidiva nel biennio.

Da notare come le sanzioni per violazioni commesse da titolari di patenti straniere siano state espunte dall'art. 136 che contempla la possibilità di conversione della propria patente in quella italiana, in presenza di accordi tra il paese che l'ha rilasciata e l'Italia, ed inserita nel corpo dell'art. 135 in materia di circolazione con patente straniera.

La procedura dell'inibizione alla guida di cui ai comma 5 e 6 dell'art. 135, sono applicate, ai sensi del nuovo art. 136 ter, anche alle violazioni commesse da titolare di patente comunitaria.

E' inoltre, espressamente sancita l'equiparazione tra le patenti rilasciate da paesi dell'Ue e quella italiana.

Il cittadino comunitario che fissato la propria residenza in Italia, secondo quanto stabilito dal nuovo art. 118 bis, può, però, chiedere il riconoscimento o la conversione della propria patente nazionale.

Ciò non è possibile quando la patente di cui si chiede la conversione o il riconoscimento sia sospesa o revocata dallo Stato che l'ha rilasciata.

Art. 21

Modifica all'art. 219-bis del codice della strada, in materia di modifica del regime di applicazione delle sanzioni accessorie nei confronti dei possessori del certificato di idoneità alla guida

Nell'attuale formulazione l'art. 219 bis, stabilisce che qualora la violazione sia commessa con un ciclomotore, l'eventuale sanzione accessoria della sospensione o della revoca, si applica al CIG o alla patente posseduta.

Nel caso di conducente minorenne è disposta la revisione della patente.

La nuova formulazione sposta il baricentro dell'attenzione proprio sulle condotte commesse dai minori. In tal senso l'art. 219 bis nella nuova formulazione è intitolato "inapplicabilità delle sanzioni accessorie del ritiro,

della sospensione e della revoca della patente ai conducenti minorenni” in luogo dell’attuale “ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità”.

La nuova disciplina stabilisce che le sanzioni accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente per violazioni commesse da minori, siano sostituite con la revisione della patente.

Resta confermato, in medio tempore, l’estensione delle suddette sanzioni al CIG in caso di conducente maggiorenne, mentre nel caso del minore, il CIG è sottoposto a revisione e non alle suddette sanzioni accessorie, come previsto per la patente di guida.

